



CONFINDUSTRIA BERGAMO

News

11 Gennaio 2021

SICUREZZA
LAVORO E PREVIDENZA
DIREZIONE
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Nuova ordinanza Ministero Salute per Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Per info

Cavalleri Roberta

Tel. 035 275 214

r.cavalleri@confindustriabergamo.it

Fiandri Roberto

Tel. 035 275 262

r.fiandri@confindustriabergamo.it

Bassanelli Laura

Tel. 035 275 217

l.bassanelli@confindustriabergamo.it

Visto il permanere della peculiare situazione di rischio contagio Covid19 nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il ministero della Salute ha adottato una nuova ordinanza al fine di fornire una disciplina organica alle misure precauzionali già adottate per tali Paesi e scadute il 6 gennaio scorso (vd. ordinanza 23 dicembre 2020). Dal 9 gennaio dunque, ferma restando la classificazione in elenco E del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con relative misure precauzionali già previste dal DPCM 3 dicembre 2020, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionali alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in tali Paesi. L'ingresso e il traffico aereo **sono consentiti** a condizione che non si manifestino sintomi Covid19, **a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020** ovvero **un motivo di assoluta necessità** comprovato mediante autodichiarazione.

In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 DPCM 3 dicembre 2020, sarà necessario:

1. Presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ai controlli della certificazione di essersi sottoposti nelle **72 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico mediante tampone e risultato negativo**;
2. **Sottoporsi a tale test al momento dell'arrivo** in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'ASL di riferimento (in caso di ingresso tramite volo proveniente da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone è effettuato all'arrivo in aeroporto);
3. **Prescindere dall'esito del test, sottoporsi a sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per 14 giorni**, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio (ex art. 8 commi da 1 a 5 DPCM).

A condizione che non insorgano sintomi Covid19 e fermo restando l'obbligo di dichiarazione ex art. 7 DPCM 3 dicembre 2020, l'ordinanza non si applica all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, salvo l'obbligo di test molecolare o antigenico per mezzo di tampone al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o nelle 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale.

Il provvedimento rimarrà in vigore **sino al 15 gennaio**, data di scadenza del DPCM 3 dicembre 2020.